



**COMUNE di NURACHI**  
*Provincia di Oristano*

**REGOLAMENTO  
per la  
DISCIPLINA del COMMERCIO su AREE  
PUBBLICHE**

*ai sensi della Legge Regionale 18 maggio 2006 n°5 , D.G.R n°53/15 del 20 dicembre  
2006 come modificata dalla D.G.R n° 15/15 del 19 aprile 2007 ed ai sensi della  
L.R.3/2008.*

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28.05.2009

## **TITOLO I NORMATIVA GENERALE**

### **Art. 1 Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nei mercati comunali al dettaglio e nelle fiere, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge regionale 18 maggio 2006 n° 5 e della Deliberazione della Giunta regione Sardegna n° 53/15 del 20 dicembre 2006 come modificata dalla DGR n° 15/15 del 19 aprile 2007 indicante direttive e criteri di attuazione del capo II della legge regionale n° 5/2006.
2. Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale.
3. Il regolamento potrà essere modificato in qualunque momento con le medesime modalità seguite per la sua approvazione.

### **Art. 2 Definizioni**

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

**"Commercio su aree pubbliche"**: attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

**"Aree pubbliche"**: Strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate di servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

**"Posteggio"**: la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.

**"Mercato"**: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione dei pubblici servizi.

**"Fiera"**: manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

**"Presenze in un mercato"** : numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

**“Presenze effettive in una Fiera”** : numero di volte in cui l’operatore ha effettivamente esercitato l’attività in tale fiera;

**“Posteggio libero”** : posteggio all’interno di un mercato che sia esclusivamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell’agro-alimentare, o che per loro natura abbiano carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante.

**“Mercato straordinario”**: l’effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l’edizione aggiuntiva o straordinaria;

**“Posteggio fuori mercato”**: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione;

**“Miglioria”**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;

**“Scambio”**: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;

**“Posteggio riservato”**: il posteggio individuato per i produttori agricoli;

**“Settore merceologico”**: quanto previsto dall’articolo 5 del D.lgs. n. 114/1998 per esercitare l’attività commerciale, con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;

**“Spunta o sorteggio”**: operazione con la quale, all’inizio dell’orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

**“Spuntista”**: l’operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall’operatore in concessione o non ancora assegnato;

**“Produttori agricoli”**: i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi;

### **Art. 3 Finalità**

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un’adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;

- b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- d) valorizzare la funzione commerciale resa da mercati e fiere, al fine di assicurare un servizio anche nelle zone e nei quartieri più degradati, non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;
- e) salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
- f) favorire le zone in via di espansione o le zone cittadine a vocazione turistica, in relazione all'andamento del turismo stagionale;
- g) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria;
- h) favorire l'individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, atte ad ospitare mercati. L'individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata alle esigenze della collettività ed al contesto urbanistico, storico, architettonico ed ambientale comunale;
- i) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
  - un facile accesso ai consumatori;
  - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
  - il minimo disagio alla popolazione;
  - la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed, in particolare, quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;

#### **Art. 4**

#### **Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere**

Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, il Comune rispetta:

- a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
- b) i vincoli per determinate zone od aree urbane, eventualmente previsti a tutela dei valori storici, artistici, architettonici ed ambientali;
- c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di traffico, sosta, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
- d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
- e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;

#### **Art. 5**

#### **Competenze degli Uffici comunali**

La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive assicurando l'espletamento delle attività di carattere

istituzionale e di vigilanza ,queste ultime anche in collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale.

Il responsabile dello Sportello Unico si avvale, per l'attività gestionale e di controllo del personale previsto dalla vigente pianta organica

Limitatamente agli adempimenti relativi al funzionamento delle fiere e dei mercati, gli operatori di Polizia Municipale addetti al servizio nei mercati, operano anche in conformità alle direttive impartite dal Responsabile dello Sportello medesimo.

## **Art. 6 Esercizio dell'attività**

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- b) negli spazi definiti da ogni singolo comune, e sui posteggi liberi a condizione che sia esercitato in forma itinerante.

L'esercizio dell'attività di cui al precedente comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o, nel caso di società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti, a soci illimitatamente responsabili.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio situato nel presente comune è rilasciata dal competente ufficio dell'amministrazione ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale (autorizzazione di tipo A).

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata da questo comune esclusivamente quando il richiedente abbia la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se persona giuridica (autorizzazione di tipo B).

La suddetta autorizzazione abilita anche alla vendita sui posteggi liberi dei mercati, alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della regione Sardegna, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale.

L'autorizzazione all'esercizio della vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche, abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare è in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

L'esercizio del commercio di prodotti alimentari sulle aree pubbliche è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della salute con apposita ordinanza.

## **Art. 7 Produttori agricoli. Autorizzazione d'esercizio**

L'esercizio dell'attività di cui al comma precedente per quanto riguarda gli imprenditori agricoli si svolge con le modalità previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 228/01.

Per imprenditore agricolo si intende l'imprenditore agricolo professionale singolo ed associato di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e dell'art. 1 del D. Lgs. 27 maggio 2005, n. 1.

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione (DUAAP) al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi venti giorni dal ricevimento della comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità, non è richiesta la comunicazione di inizio attività .

La comunicazione al comune di cui sopra, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

## **Art. 8 Posteggi riservati ai produttori agricoli**

Agli imprenditori agricoli di cui al precedente articolo, nell'assegnazione dei posteggi liberi e dei posteggi dati in concessione per l'esercizio del commercio su area pubblica, il comune provvederà ad assegnare un numero di posteggi pari almeno al 30% degli spazi disponibili.

L'assegnazione del posteggio avverrà mediante bando di gara pubblica e comporterà il rilascio di una concessione che ha validità decennale.

In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori potrà riguardare l'intero anno solare oppure **determinati periodi limitati** dell'anno.

## **Art. 9**

### **Posteggi dati in concessione: criteri di assegnazione**

L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati comunali al dettaglio mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico .

La graduatoria è approvata dal suddetto responsabile con propria determinazione .

Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve inviare domanda in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati negli apposito bando pubblico che sarà opportunamente pubblicizzato ai sensi del presente regolamento.

Le domande possono essere prodotte al comune mediante lettera raccomandata A/R, o consegna a mano al protocollo del comune.

Nella domanda devono essere dichiarati:

- 1) le generalità del richiedente o della ragione sociale con l'indicazione dei soci illimitatamente responsabili;
- 2) l'indicazione della nazionalità;
- 3) la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 della Legge regionale n° 5/2006;
- 4) l'indicazione del settore o dei settori merceologici richiesti;

Per le autorizzazioni di cui al presente articolo, il Comune provvederà ad integrare il documento con il numero del posteggio individuato a seguito dell'espletamento della procedura di concorso pubblico.

L'effettivo esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della dichiarazione di inizio dell'attività (DUAAP) ai sensi della L.R. 3/2008 e potrà avvenire decorsi 20 giorni dalla presentazione della stessa.

In ogni caso, per poter esercitare l'attività l'operatore deve dimostrare di essere iscritto al Registro delle imprese di cui alla Legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune;
- b) richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori;
- c) richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di una autorizzazione all'esercizio al commercio su aree pubbliche;
- d) in ulteriore subordine progressivo:
  - presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap;
  - numero familiari a carico;
  - anzianità del richiedente;
  - anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa;

- anzianità della iscrizione al registro delle imprese;

Nel caso in cui sia effettuata una rinuncia in relazione ad un determinato posteggio, il competente ufficio provvederà ad assegnare il medesimo agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria.

Nell'assegnazione dei posteggi in mercati di nuova istituzione si applicano le priorità sopra elencate.

Sulla base di specifica richiesta presentata dagli interessati, il competente ufficio può autorizzare lo scambio di posteggi fra operatori nell'ambito dello stesso mercato ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico, può altresì consentire il cambio di posteggio con uno disponibile.

In caso di richieste concorrenti verrà applicato il criterio di priorità di arrivo della richiesta al protocollo generale del comune, ed in caso di contenzioso si procederà a sorteggio.

Le aree su cui si svolgono fiere, fiere-mercato o sagre potranno essere distinte dalle aree in cui si svolgono i mercati periodici o giornalieri. Le assegnazioni dei posteggi avverranno in base ai criteri stabiliti nel singolo provvedimento d'istituzione.

### **Art. 10 Posteggi di mercato liberi : criteri di assegnazione**

I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantano il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.

L'assegnazione dei posteggi liberi ha validità giornaliera.

Il 30% dei posteggi liberi sono assegnati agli imprenditori agricoli, di cui al comma 2 dell'art. 7; in assenza di imprenditori agricoli o in mancanza della copertura dei posteggi loro riservati, l'assegnazione di tali posteggi viene effettuata con le modalità di cui al primo comma agli altri operatori.

La stessa procedura prevista dai commi precedenti, si applica ai posteggi non assegnati a seguito di bando.

In caso di concorrenza di più domande superiore ai posti disponibili si procederà a seguito di sorteggio.

### **Art. 11 Posteggi fuori mercato: criteri di assegnazione**

L'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le loro dimensioni, i generi vendibili, gli orari di attività sono quelli che risultano dalle SCHEDE in appendice.

I posteggi posti fuori mercato come sopra individuati sono assegnati dal competente ufficio sulla base di apposita graduatoria approvata dal responsabile del suddetto e pubblicata all'albo pretorio .

L'assegnazione relativa sarà operata attraverso la procedura del bando di concorso pubblico, al quale saranno ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi per esercitare il commercio su area pubblica .

Nella domanda di partecipazione, ogni interessato deve dichiarare:

- 1) le generalità del richiedente o della ragione sociale con l'indicazione dei soci illimitatamente responsabili;
- 2) l'indicazione della nazionalità;
- 3) la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 della Legge regionale n° 5/2006 ;
- 4) l'indicazione del settore o dei settori merceologici richiesti;
- 5) gli estremi di identificazione del posteggio richiesto qualora non intenda esercitare l'attività in forma itinerante esclusiva;

Per le autorizzazioni di tipo A, il comune provvederà ad integrare il documento con il numero del posteggio individuato a seguito dell'espletamento della procedura di concorso pubblico .

In ogni caso, per poter esercitare l'attività l'operatore deve dimostrare di essere iscritto al Registro delle imprese di cui alla Legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

1. ordine cronologico di presentazione della domanda;
2. maggior numero di anni di iscrizione al registro delle imprese;
3. In ulteriore subordine progressivo:
  - presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap;
  - numero familiari a carico;
  - anzianità del richiedente;

Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Servizio competente pubblica la graduatoria formulata sulla base dei suddetti criteri.

Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione, da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune.

L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma 7, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune.

L'effettivo esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della dichiarazione di inizio dell'attività (DUAAP) ai sensi della L.R. 3/2008 e potrà avvenire decorsi 20 giorni dalla presentazione della stessa.

## **Art. 12 Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione**

Il trasferimento in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per atto tra vivi è consentito tra parenti e affini entro il quarto grado.

Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della Legge regionale n° 5/2006 deve darne comunicazione entro tre mesi dall'avvenuto subingresso, ed ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dell'autorizzazione e delle concessioni di posteggio annesse.

Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.

Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa o di un suo ramo, comporta per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge il diritto di reintestarsi la concessione del posteggio per il periodo residuo del decennio in corso.

Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.

Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2 della L.R. n. 5/2006 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso mediante presentazione di apposita DUAAP. L' inizio dell'attività potrà avvenire decorsi 20 giorni dalla presentazione della DUAAP.

## **Art. 13 Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione del posteggio**

Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto alla reintestazione autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività.

## **Art. 14 Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio**

Le autorizzazioni al commercio su area pubblica sono sospese per un periodo di trenta giorni qualora il titolare violi, per due volte nell'arco di dodici mesi, le prescrizioni in materia igienico-sanitaria.

In caso di violazioni di particolare gravità accertate in modo definitivo, o in caso di reiterazione, il Responsabile del competente ufficio comunale dispone la sospensione dell'attività di vendita sul posteggio di area pubblica per un periodo di tempo fino al massimo di venticinque giorni consecutivi .

Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali in particolare nel caso del non ritiro da parte dell'autorizzato al posteggio, delle cassette di legno, plastica, cartone, ed ogni altra tipologia inerente imballaggi;
- b) l'abusiva estensione oltre un terzo della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
- d) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli operatori di Polizia Municipale o di altre forze dell'ordine anche se non scaturiscono in fattispecie penalmente rilevanti.
- e) la tenuta , durante il mercato o le fasi immediatamente prime e/o dopo, da parte del titolare dell'autorizzazione o di un suo familiare/dipendente coadiutore, di un comportamento tale da nuocere al decoro e alla decenza del mercato , al rispetto ed all'educazione nei confronti dei clienti e degli altri operatori nonché dei funzionari pubblici nell'esercizio delle loro funzioni , ed il compimento comunque di atti ed azioni violente o riprovevoli secondo i canoni della diligenza del buon padre di famiglia , fatta salva la disciplina sanzionatoria per ogni e più grave fattispecie regolamentata dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti .

La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta. Nell'applicazione della procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge n° 689/1981 ed il principio della gradualità della pena in rapporto all'infrazione commessa .

## **Art. 15 Decadenza e Revoca dell'autorizzazione d'esercizio**

Le autorizzazioni al commercio su area pubblica decadono qualora il titolare:

- 1) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
- 2) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale n°5/2006;
- 3) decada dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio.

Nel caso di commercio abusivo su aree pubbliche il responsabile del competente ufficio comunale ordina con proprio provvedimento la sospensione immediata dell'attività di vendita con la confisca delle attrezzature e delle merci.

La decadenza è accertata dal responsabile del competente ufficio comunale con specifico provvedimento congruamente motivato; il responsabile suddetto ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

## **Art. 16 Indirizzi generali in materia di orari**

Ai sensi dell'art. 15, comma 12, della legge regionale, l'orario dell'attività di commercio in area pubblica è stabilito dal Sindaco tenuto conto dei seguenti principi :

- inizio delle vendite non prima delle ore 8.00;
- fascia oraria di vendita non inferiore a 4 ore e non superiore a 18 ore giornaliere, anche frazionate;

Possono essere stabilite, sentite le associazioni degli operatori e dei consumatori, specifiche deroghe ai normali orari di vendita purché limitate nel tempo.

Relativamente alle fiere, anche di nuova istituzione, esse possono svolgersi in qualunque giorno della settimana.

Il Sindaco provvede nell'ordinanza degli orari a fissare anche le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato, che, in ogni caso, non devono essere inferiori a 60 minuti prima dell'inizio e dopo la fine delle vendite.

## **Art. 17 Regolazione della circolazione pedonale e veicolare**

Ogni area di svolgimento di mercati e fiere sarà interdetta, con ordinanza sindacale, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato o fiera e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.

L'ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni interi e consecutivi.

## **Art. 18 Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria. Rinvio**

I commercianti su aree pubbliche devono corrispondere la tassa per l'occupazione di suolo pubblico (TOSAP) in ragione della superficie di vendita assegnata, applicando le tariffe vigenti nell'anno in corso, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di **aprile** di ogni anno.

Gli ambulanti che non sono assegnatari di posteggio in modo continuativo provvedono al pagamento della tassa di volta in volta, contestualmente all'occupazione del posteggio .

Contestualmente alla tassa di occupazione del suolo pubblico, i commercianti su aree pubbliche devono corrispondere la tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi secondo la categoria di appartenenza e la superficie occupata.

La riscossione delle tasse di cui sopra viene effettuata dall'ufficio tributi.

### **Art. 19 Sanzioni pecuniarie**

Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale n°5/2006 relative ai requisiti per l'esercizio dell'attività, nonché le disposizioni relative al rilascio ed esercizio dell'attività di cui all'articolo 15 della legge regionale n° 5/2006 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque violi le disposizioni previste dalla legge regionale n°5/2006 in materia di orari è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale in materia di pubblicità dei prezzi, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 2.000.

In caso di reiterazione gli importi sono raddoppiati.

Le sanzioni sono irrogate dal responsabile del competente ufficio comunale ed i proventi derivanti saranno introitati dal comune .

### **Art. 20 Validità delle presenze**

Ai fini dell'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nelle fiere e mercati, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati, per scritto, dal titolare dell'autorizzazione.

Chi partecipa deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica.

### **Art. 21 Delega all'esercizio dell'attività**

In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori in

possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale n° 5/2006, su delega scritta del titolare, da comunicare preventivamente al competente ufficio comunale.

Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività, senza nomina del delegato.

## **Art. 22**

### **Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati**

L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato o fiera, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto dal Comune.

L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio, entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente.

Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 21, è obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato o delle fiere. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. Il Servizio Polizia Municipale provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso il Settore Polizia Municipale, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

## **Art. 23**

### **Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche**

Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio, revoca o modifica dell'autorizzazione d'esercizio sarà comunicato dal competente ufficio comunale alla Camera di Commercio, entro quindici giorni dall'adozione.

Entro lo stesso termine, saranno inviate alla Camera di Commercio tutte le variazioni relative a subentri, cessazioni, decadenze.



## **TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI**

### **Art. 24 Disposizioni relative allo svolgimento dei mercati**

Le dimensioni globali delle aree occupate dai mercati di ogni tipo esclusi i parcheggi, devono essere tali da consentire all'operatore una adeguata esposizione delle merci oggetto dell'attività.

Le corsie di passaggio fra le installazioni degli esercizi dei nuovi mercati non possono essere inferiore a metri 2,50.

I posteggi devono avere una superficie utile tale da poter essere utilizzati anche dagli automezzi attrezzati come punti di vendita.

Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura di almeno m.1,00 e dovrà essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature .

L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere situato ad una altezza minima dal suolo di m. 2 misurati nella parte più bassa.

Tutte le attrezzature collocate dagli operatori nei mercati di ogni tipo, devono essere rimosse dalle aree al termine dello svolgimento dell'attività .

### **Art. 25 Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere**

L'ampliamento, il mutamento della periodicità, il trasferimento nell'ambito del territorio comunale, la modifica della composizione dell'organico, la diminuzione del numero dei posteggi, la diminuzione della periodicità e la variazione del girono di effettuazione, sono deliberati dal Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentate a livello regionale.

Il competente ufficio comunale provvede a trasmettere all'assessorato regionale competente in materia di commercio il provvedimento adottato di modifica del mercato .

Lo spostamento del mercato, temporaneamente od in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) cause di forza maggiore;
- c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico-sanitario.

Qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:

- a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio di mercato;

- b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
- c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori merceologici – alimentare e non alimentare – ed al tipo di attrezzatura di vendita utilizzate dai singoli richiedenti.

## **Art. 26 Istituzione di nuovo mercato**

L'istituzione di un mercato è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, maggiormente rappresentate a livello regionale.

Nella deliberazione saranno indicati:

- a) l'ubicazione del mercato e la sua periodicità;
- b) l'organico dei posteggi;
- c) il numero dei posteggi riservati ai agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti;
- d) le attrezzature pubbliche, i servizi comunali e le disposizioni di cui al presente articolo.

La deliberazione del Consiglio Comunale sarà trasmessa dal competente ufficio comunale all' Assessorato regionale competente in materia di commercio.

Qualora più soggetti, purché operatori su aree pubbliche, riuniti in consorzio o società consortili, mettano a disposizione del Comune un'area mercatale, essa può essere destinata a tale attività, se compatibile con le destinazioni urbanistiche, ed i soggetti stessi hanno diritto alle rispettive concessioni di posteggio.

Le aree da destinare a sede di mercato sono stabilite dal Consiglio Comunale che, nell'individuare, determina:

- a) l'ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;
- b) il periodo di svolgimento dei mercati, e relativi orari;
- c) il numero complessivo dei posteggi, relativi numeri identificativi e superficie;
- d) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici, nonché i criteri di assegnazione;
- e) le tipologie merceologiche dei posteggi, all'interno dei vari settori di mercato.

La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati potrà essere variamente articolata in relazione:

- a) alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;
- b) al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge;
- c) alla diversa superficie dei posteggi.

Potranno essere istituite le seguenti tipologie di mercato :

- a) mercati giornalieri nei quali operano esercizi delle merceologie alimentari e non alimentari;
- b) mercati giornalieri specializzati in particolari merceologie;
- c) mercati con periodicità non giornaliera;
- d) mercati con periodicità non giornaliera specializzati in particolari merceologie;

Nel caso di istituzione di mercati non specializzati l'amministrazione comunale provvederà a prevedere due zone distinte riservate rispettivamente ai venditori di generi alimentari ed ai venditori di generi non alimentari.

## **Art. 27 Concessione del posteggio**

La concessione dei posteggi, sia nei mercati che fuori, ha la durata di dieci anni. Almeno sei mesi prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo per un uguale periodo, autocertificando il permanere dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività.

Qualora venga deciso di non procedere, alle scadenze, al rinnovo delle concessioni, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.

In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio.

## **Art. 28 Utilizzo del posteggio**

Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio e nella concessione del suolo pubblico, nonché nel rispetto del presente regolamento comunale.

## **Art. 29 Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato**

Prima che il Comune abbia provveduto alla predisposizione del bando pubblico di assegnazione degli eventuali posteggi liberi da assegnare in concessione, i soggetti concessionari di area pubblica in un mercato comunale possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.

Se la domanda è l'unica presentata, la stessa sarà accolta dal Responsabile del competente ufficio comunale previa verifica del rispetto del settore merceologico del posteggio libero, che deve corrispondere a quello eventualmente di cui si opera rinuncia da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.

In caso di pluralità di domande, si procede a formare un'apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:

- a) Maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita dello stesso settore merceologico;

- b) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita dello stesso settore merceologico;
- c) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;
- d) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;
- e) maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;
- f) maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell'azienda per atto tra vivi od a causa di morte.

La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile del competente ufficio comunale e pubblicata all'albo pretorio, per trenta giorni consecutivi.

### **Art. 30 Scambio reciproco di posteggio**

I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.

Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.

L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata alla istanza stessa una dichiarazione di "accettazione" dello scambio del posteggio.

Il provvedimento con il quale si riconosce la volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e si procede all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi, sarà predisposto dal responsabile del competente ufficio comunale. La durata delle concessioni rimane invariata.

Nel consentire lo scambio dei posteggi è necessario tenere conto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici, in modo da rispettarla, così come resteranno invariate le singole superfici dei posteggi scambiati.

### **Art. 31 Decadenza dalla concessione del posteggio**

L'operatore decade dalla concessione del posteggio quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o puerperio.

In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.

Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza sarà pronunciata e immediatamente comunicata all'interessato dal Responsabile del competente ufficio comunale, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

### **Art. 32**

#### **Decadenza dalla concessione del posteggio e dell' autorizzazione – Canone di Concessione**

Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal presente regolamento, viene revocata contestualmente l'autorizzazione d'esercizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 2, lettera E) della legge regionale n°5/2006 .

Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio, oggetto di revoca, non è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.

Il canone di concessione del suolo pubblico sul quale è ubicato il posteggio deve essere corrisposto al Comune con le modalità e nei tempi indicati nella concessione.

La tassa per l'occupazione temporanea del suolo pubblico deve essere corrisposta con le modalità indicate nel regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

### **Art. 33**

#### **Revoca della concessione del posteggio**

Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso od in altri mercati o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.

In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile dell'ufficio competente che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

### **Art. 34 Posteggi temporaneamente liberi : Assegnazione provvisoria**

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare.

La graduatoria verrà redatta a cura dell'ufficio competente congiuntamente al Servizio Polizia Municipale entro il mese di gennaio di ciascun anno sulla base delle presenze riscontrate nel corso dell'anno solare precedente.

A parità di presenze si deve tener conto della maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese.

L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata, giornalmente, da personale incaricato appartenente al Settore Polizia Municipale a far tempo dall'orario stabilito per le vendite, sulla base di criteri di cui al comma 1.

L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco, un locale o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate nel provvedimento di concessione .

### **Art. 35 Mercati domenicali e festivi**

Ai sensi dell'articolo 15 della DGR n°53/15 del 20.12.2006 come modificata dalla DGR n° 15/15 del 19 aprile 2007, è consentito lo svolgimento di mercati nei giorni domenicali e festivi ai:

- a) mercati che al momento dell'entrata in vigore della legge venivano già svolti in detti giorni e quindi possono continuare la loro attività con le modalità già previste;
- b) fiere - mercato caratterizzate da una determinata specializzazione merceologica, e precisamente di oggetti usati, anticherie, opere d'arte di pittura e scultura, collezionismo, hobbismo e affini, fumetti, libri, stampe, fiori, piante ed affini, animali .

L'amministrazione comunale potrà istituire nuovi mercati domenicali, nel rispetto dei criteri regionali stabiliti con la DGR n° 53/15 come modificata dalla DGR n° 15/15 del 19 aprile 2007 sopracitata.

### **Art. 36 Ubicazione, caratteristiche ed orari del Mercato**

L'ubicazione del mercato comunale attualmente in atto, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, la sua dimensione totale e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nella SCHEDA N° 1 allegata al presente Regolamento .

### **TITOLO III COMMERCIO ITINERANTE**

#### **Art. 37**

#### **Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante**

L'esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante è subordinato alla presentazione della dichiarazione di inizio dell'attività (DUAAP) ai sensi della L.R. 3/2008 e potrà avvenire decorsi 20 giorni dalla presentazione della stessa.

La presentazione della DUAAP abilita anche alla vendita sui posteggi liberi del mercato, alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

L'interessato, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune di presentazione della DUAAP; in caso di società la sede legale della stessa dovrà essere all'interno del territorio comunale .

Nella dichiarazione di inizio attività l'interessato dovrà dichiarare:

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della L.R. n. 5/2006;
- b) il settore o i settori merceologici in cui intende esercitare in forma itinerante .

La dichiarazione di inizio attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene il comune di residenza, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale.

La dichiarazione di inizio dell'attività di vendita dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione dovrà essere autocertificata nella DUAAP.

L'esercizio del commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico- sanitarie. Per le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature si deve fare riferimento alla specifica ordinanza del Ministero della salute .

Nel caso in cui sia esercitato il commercio itinerante su aree demaniali marittime, lo specifico nulla osta delle competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette è acquisito in sede di conferenza di servizi ai sensi dell'art.3, comma1, lettera g della circolare applicativa della L.R. n. 3/2008. Nel verbale della conferenza di servizi, che è titolo autorizzatorio, è indicata la durata della concessione demaniale. Il periodo di esercizio dell'attività non può essere superiore alla durata della concessione demaniale.

Uguale procedura è adottata qualora il commercio itinerante venga esercitato sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

Qualora la dichiarazione di inizio attività itinerante non sia regolare o completa si applicano le disposizioni previste in materia di irregolarità o incompletezza della DUAAP dalla L.R. 3/2008 e dalla successiva circolare applicativa.

L'eventuale provvedimento di diniego, adeguatamente motivato, deve essere comunicato all'interessato nei tempi e nelle forme previste dalla L.R. 3/2008 e dalla successiva circolare applicativa.

### **Art. 38**

#### **Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante**

- 1) L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
- 2) L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
- 3) È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente. È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
- 4) È vietato esercitare il commercio itinerante nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri 500 misurato dal perimetro del mercato o fiera.
- 5) Il commercio ambulante non può essere effettuato all'interno del limite dei 100 metri di tutela dei beni paesaggistici .

### **Art. 39**

#### **Divieto di svolgimento dell'attività**

L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato NELLE SEGUENTI ZONE / STRADE del territorio comunale : CORSO ELEONORA D'ARBOREA.

### **Art. 40**

#### **Determinazione degli orari**

Relativamente all'orario per l'esercizio del commercio in forma itinerante nelle zone consentite si fa riferimento a quanto previsto nell'articolo 16 del presente regolamento .

## **TITOLO IV FIERE**

### **Art. 41**

#### **Tipologia ed aree destinate a fiere**

Per quanto riguarda la definizione delle fiere e le caratteristiche tipologiche si fa riferimento alla DGR n° 3/14 del 24 gennaio 2006 . Nelle aree destinate alle fiere sono ammessi allo svolgimento dell'attività esclusivamente i titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

L'amministrazione comunale potrà istituire, ai sensi dell'articolo 10 dalla DGR n° 15/15 del 19 aprile 2007:

- 1) fiere-mercato specializzate di oggetti usati, anticherie, opere d'arte di pittura e scultura, collezionismo, hobbismo e affini, fumetti, libri, stampe, fiori, piante ed affini, animali;
- 2) sagre;

Nelle fiere-mercato specializzate di cui sopra l'amministrazione comunale nel relativo provvedimento d'istituzione, potrà riservare posteggi ad artigiani nonché a soggetti che intendano esporre e/o vendere opere di pittura, scultura, di grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico. Potranno inoltre, partecipare alle suddette manifestazioni i soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale.

In occasione di fiere-mercato, sagre, festività o di altre riunioni straordinarie di persone, l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di concedere autorizzazioni temporanee, anche all'interno del limite dei 100 metri di tutela dei beni paesaggistici .

### **Art. 42**

#### **Autorizzazione per operare nelle fiere**

Possono partecipare alle fiere gli operatori in possesso di concessione di posteggio e gli operatori NON in possesso della suddetta concessione; questi ultimi devono in ogni caso:

- 1) essere in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;
- 2) presentare richiesta al Comune sede di posteggio almeno 60 giorni prima della manifestazione.

Al fine della verifica del rispetto del sopraccitato termine, farà fede la data di spedizione della raccomandata A/R o il protocollo del Comune se consegnata a mano.

Gli operatori che hanno presentato domanda fuori dai termini o che non hanno presentato domanda saranno ammessi a partecipare alla fiera dopo l'esaurimento della graduatoria degli operatori non in possesso della concessione che hanno presentato regolare domanda .

La priorità nella graduatoria di ammissione alla fiera per i non titolari di posteggio è in ogni caso data dal maggior numero di presenze effettive e dalle tipologie trattate, privilegiando

le produzioni dell'artigianato locale e dell'agroalimentare; Le presenze non effettive non danno luogo ad alcuna priorità.

La richiesta di partecipazione alla Fiera che si svolge nel territorio comunale deve essere effettuata in bollo e dovrà contenere i seguenti elementi minimi:

- a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
- b) codice fiscale/partita IVA;
- c) estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
- d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
- e) presenze effettive e virtuali nella fiera alla quale si chiede di partecipare;
- f) data di iscrizione al registro imprese.

Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure essere consegnate direttamente al Comune. Non sono ammessi altri mezzi o modi di invio.

La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha una durata limitata al giorno di svolgimento delle stesse.

Le domande sono assegnate, per l'istruttoria, al competente ufficio comunale che si avvarrà del servizio di polizia municipale per le verifiche di competenza.

Per le domande giudicate irregolari od incomplete, il responsabile del competente ufficio comunale richiederà la regolarizzazione entro il termine di dieci giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato, non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile del competente ufficio comunale sarà affissa all'albo pretorio del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni partecipante sarà comunicato, entro lo stesso termine il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione al punteggio attribuito ed ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento del plateatico e relativo importo, numero ed ubicazione del posteggio, orario di esercizio e per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento della fiera .

### **Art. 43 Criteri di priorità ai fini della graduatoria**

Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) Maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
- b) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese;

c) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda all'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune.

Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare. Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio in una stessa fiera.

#### **Art. 44 Assegnazione dei posteggi non utilizzati**

I posteggi della Fiera che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari, scaduto il termine previsto per il montaggio delle attrezzature, vengono assegnati, sul posto, da personale incaricato dal Settore Polizia Municipale, nel rispetto dell'ordine della graduatoria.

Esaurita la graduatoria, l'assegnazione di eventuali posteggi liberi è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento.

#### **Art. 45 Ubicazione, caratteristiche ed orari delle Fiere**

L'ubicazione delle fiere che attualmente si svolgono nel territorio comunale, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni, totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici e gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nelle allegate SCHEDE , distinte per singola fiera.

## **TITOLO V NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA**

### **Art. 46 Normativa igienico-sanitaria**

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 2 marzo 2000.

Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.

Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e delle fiere, e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti, con esclusione delle cassette di legno, plastica, cartone, polistirolo ed ogni altra tipologia inerente imballaggi.

Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che, insieme, non raggiungano la qualifica di mercato.

La costruzione stabile realizzata in un posteggio per comprendervi le attrezzature per il commercio sulle aree pubbliche, deve avere i requisiti indicati all'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati sia dove questi sono riuniti in un mercato, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i requisiti indicati nell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.

I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:

- a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
- b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a 1.00 metro;

c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

Le disposizioni di cui al comma 8, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofruttili freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.

Salvo quanto previsto dal successivo comma, i banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di prodotti deperibili, alla vendita di carni fresche ed alla loro preparazione, nonché alla preparazione di prodotti della pesca.

Per la vendita di prodotti della pesca e di molluschi bivalvi vivi nei banchi temporanei devono essere rispettati i requisiti di cui all'articolo 6, lettere c) e d), dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6, lettere a), b), c), d) e), dell'ordinanza del Ministro della Sanità, che riguardano:

- a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;
- b) prodotti di gastronomia cotti;
- c) prodotti della pesca: vedasi le norme specifiche contenute nel regolamento di igiene urbana e ambientale;
- d) molluschi bivalvi vivi;
- e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi;

È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso, in forma itinerante.

La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3 dell'ordinanza del Ministro della Sanità. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofruttili freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofruttili freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 deve essere effettuata, fatti salvi quelli previsti dall'allegato del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

Qualora l'attività di somministrazione non possa disporre di locali dotati di apposite cucine o laboratori per la preparazione dei pasti oppure, nel caso in cui i pasti provengano da laboratori o stabilimenti esterni, di attrezzature per la loro conservazione e per le relative operazioni di approntamento, sono richiesti i requisiti generici di cui agli articoli 3 e 4 della ordinanza del Ministro della Sanità e può essere esercitata esclusivamente l'attività di somministrazione di sole bevande in confezioni originali chiuse e sigillate, di alimenti pronti

per il consumo prodotti in laboratori autorizzati. I locali devono disporre di adeguata attrezzatura per la pulizia delle stoviglie e degli utensili mediante l'impiego di lavastoviglie a ciclo termico oppure devono essere utilizzate posate e stoviglie a perdere. Gli utensili e le stoviglie pulite devono essere posti in appositi contenitori costruiti da materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, ed al riparo da contaminazioni esterne.

Nel caso di strutture adibite alla preparazione di alimenti composti, che comportano una elevata manipolazione, quali tramezzini, tartine, panini farciti, frittate, farcitura di pizze precotte, oltre ai requisiti di cui al comma 18, devono essere previsti appositi settori o spazi opportunamente attrezzati.

Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento e cottura dei cibi, sono richiesti appositi settori o spazi strutturati ed attrezzati secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi prodotti.

La preparazione di piatti pronti per il consumo, le operazioni di assemblaggio di ingredienti, la manipolazione di alimenti di cui non viene effettuata la cottura, la guarnitura di alimenti composti pronti per la somministrazione, e tutte le altre lavorazioni che comportano manipolazioni simili, vanno effettuate in settori o spazi separati con modalità che garantiscano la prevenzione della contaminazione microbica. I cibi preparati pronti per la somministrazione devono essere adeguatamente protetti da contaminazioni esterne e conservati, ove occorra, in regime di temperatura controllata. La conservazione dei cibi può avvenire anche nei banchi di esposizione dell'esercizio di somministrazione, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata al rilascio, da parte dell'organo competente, dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, in relazione all'attività esercitata. Tale provvedimento deve espressamente indicare la specializzazione merceologica dell'attività medesima.

Per i negozi mobili, l'autorizzazione sanitaria deve contenere:

- a) indirizzo del luogo di ricovero del mezzo;
- b) indirizzo dei locali di deposito della merce invenduta, durante i periodi di non attività commerciale.

Detti locali devono avere le caratteristiche previste dagli articoli 28 e 29 del D.P.R. 327/1980, e garantire idonee modalità di conservazione e condizionamento termico per gli alimenti deperibili.

I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'impianto di erogazione autonomo di energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente, di:

- a) allacciamento idrico ad uso potabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;
- b) scarico fognario in presenza di sifone, accessibile da parte di ciascun veicolo;
- c) allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.

Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego

non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.

Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 327/1980, articoli 37 e 42.

Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'«industria alimentare», come definita dall'articolo 2, lettera b), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

## TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 47

#### Divieti generali di esercizio del commercio su area pubblica

Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 15 comma 16 della legge regionale n° 5/2006 l'esercizio del commercio su area pubblica in qualunque forma esercitato e con qualunque denominazione e/o tipologia, è interdetto nelle seguenti zone al fine della salvaguardia delle suddette :

<b>n°</b>	<b>ZONA / AREA</b>	<b>TIPOLOGIA / CARATTERISTICA</b>	<b>DIVIETO DI ESERCIZIO DI</b>
<b>1</b>		<b>ARCHEOLOGICA</b>	<b>Mercato Fiera Comm. itinerante</b>
<b>2</b>		<b>STORICA</b>	<b>Mercato Fiera Comm. itinerante</b>
<b>3</b>		<b>ARTISTICA</b>	<b>Mercato Fiera Comm. itinerante</b>
<b>4</b>		<b>AMBIENTALE</b>	<b>Mercato Fiera Comm. itinerante</b>

Le aree contraddistinte dai numeri 1, 2, 3 e 4, sono rispettivamente indicate con il colore giallo, marrone, rosso, e verde nell'allegata planimetria che fa parte integrante del presente regolamento .

### Art. 48

#### Schedario delle imprese esercenti il commercio su area pubblica

Il competente ufficio comunale provvede a curare uno specifico schedario su supporto magnetico nel quale sono annotati, per ogni autorizzazione in carico:

- nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e di partita IVA del titolare dell'autorizzazione;
- numero e tipologia dell'autorizzazione;

- c) numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente;
- d) estremi della concessione dei posteggi, nonché l'ubicazione, la periodicità, il numero identificativo e la superficie;
- e) settori merceologici autorizzati.

Il medesimo ufficio competente provvederà entro il 31 marzo di ogni anno a trasmettere alla Assessorato regionale competente in materia di commercio, per fini previsti dall'art. 40 della Legge regionale n°5/2006, i dati sulle autorizzazioni rilasciate.

Sarà inoltre cura del competente ufficio comunale inviare all' Assessorato regionale competente in materia di commercio, entro il 31 ottobre di ogni anno, le notizie relative alle fiere-mercato o sagre dell'anno successivo.

## **SCHEDA N. 1**

### **MERCATO SETTIMANALE**

- 1) Ubicazione: **Piazza Graziano Sardu**
- 2) Data svolgimento : **sabato mattina**
- 3) Caratteristiche strutturali:
  - a) superficie complessiva dell'area: mq **853**;
  - b) superficie complessiva dei posteggi: mq **192**;
  - c) numero totale posteggi: **8** di cui:
    - n. **2** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare;
    - n. **3** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare;
    - n. **3** riservati ai produttori agricoli ;

Le caratteristiche del Mercato sono riportate nella planimetria a disposizione presso lo Sportello Unico ed il comando di Polizia municipale nella quale sono indicati:

- l'ubicazione dell'area e la sua superficie complessiva;
  - la suddivisione in settori merceologici;
  - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi;
  - la numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- 4) Orario di vendita: dalle ore **8.00.** alle ore **13.00**
  - 5) Tipo di strutture utilizzate : **BANCARELLE e MEZZI MOBILI**
  - 6) L'accesso all'area del Mercato è consentito un'ora prima dell'inizio delle attività di vendita;
  - 7) Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita, l'area dovrà essere lasciata libera e pulita.
  - 8) Generi dei quali è consentita la vendita : **ALIMENTARI e NON ALIMENTARI**
  - 9) Generi esclusi dalla fiera: vendita di qualunque genere di animale vivo .

Il Mercato viene organizzato e gestito direttamente dall'Amministrazione Comunale .

## **SCHEDA N. 2**

### **POSTEGGI FUORI MERCATO**

- a) ubicazione dei posteggi (extra mercato): **Corso Eleonora;**
- b) periodo di svolgimento dell'attività: **stagionale;**  
cadenza: **giornaliera, feriale e festiva;**
- c) numero complessivo di posteggi: **4 ;**
- d) tipo di struttura utilizzata per occupare il posteggio: **ombrellone o gazebo, con veicolo o banco mobile;**
- e) riservato a: **produttori agricoli;**
- f) generi commercializzati: **prodotti agricoli quali: frutta e verdura, ecc.**
- g) orario di vendita: **dalle ore 08.00 alle ore 22.00 .**